

ATTO N. 711/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Relatore Consigliere Massimo Buconi

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno*


SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
presente sul territorio regionale”***

Approvato dalla III Commissione consiliare permanente il 19 febbraio 2013

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 20 febbraio 2013




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 febbraio 2013 ha esaminato in sede referente l'atto n. 711 ed ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo emendato.

Inoltre ha nominato quale relatore al Consiglio il Presidente Massimo Buconi ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20;

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Chiacchieroni, concernente: "Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13/01/2012 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della III Commissione consiliare permanente, in sede consultiva alla competenza della I Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Interno (ATTO N. 711);

ATTESO che la suddetta proposta è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Rosi, Buconi e Monacelli;

ATTESO altresì che la proposta di legge medesima è stata rimessa alla discussione ed approvazione della III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;


VISTO il parere del Comitato per la Legislazione espresso ai sensi dell'articolo 39, comma 5 del Regolamento interno;

VISTI gli articoli 18 e 30 del Regolamento interno;

ATTESO inoltre che il testo è stato emendato dalla Commissione;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente sull'atto medesimo, così come risulta modificato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Massimo Buconi (ATTO N. 711/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;




VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo, nonché non votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


– di approvare la legge regionale concernente: “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale”, composta di n. 11 articoli nel testo che segue:




<i>TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI CHIACCHIERONI, ROSI, BUCONI E MONACELLI</i>	<i>TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</i>
<i>Art. 1. (Oggetto e finalità)</i>	<i>Art. 1 (Finalità e oggetto)</i>
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto regionale, promuove la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendo il valore che esso riveste per la cultura regionale.	1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto regionale, favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.
	2. Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale si intende formato dai beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale. In particolare, vi possono essere ricompresi: i complessi industriali dismessi; le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza; le macchine e le attrezzature non più utilizzate per il processo produttivo; i prodotti originali dei processi industriali; gli archivi, le raccolte librerie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati; le collezioni e le serie di oggetti afferenti l'industria, nonché i




	siti minerari dismessi.
	3. Gli interventi previsti dalla presente legge possono riguardare, nei limiti delle competenze regionali, anche i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera h) del d.lgs. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.
<i>Art.2 (Definizioni)</i>	<i>soppresso</i>
1. Ai fini della presente legge sono poste le seguenti definizioni:	<i>soppresso</i>
a) patrimonio di archeologia industriale: testimonianze del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale e, in particolare, edifici, macchine, attrezzature industriali, archivi, biblioteche, fotografie e filmati cinematografici afferenti l'industria, prodotti originali dei processi industriali, siti minerari dismessi;	<i>soppresso</i>
b) conservazione: attività di prevenzione dal degrado;	<i>soppresso</i>
c) restauro: intervento diretto sul bene finalizzato all'integrità e al recupero del bene stesso;	<i>soppresso</i>
d) interventi di riuso compatibile: interventi di riqualificazione dei siti industriali dismessi o dei siti minerari dismessi o degli edifici industriali dismessi, compatibili con le esigenze di conservazione e di tutela.	<i>soppresso</i>
<i>Art. 3 (Attività di valorizzazione del</i>	<i>Art. 2 (Attività di valorizzazione del patrimonio</i>




<i>patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale)</i>	<i>di archeologia industriale)</i>
1. La Regione, nel rispetto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), promuove e sostiene iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale, consistenti, in particolare, nelle seguenti attività:	1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, favorisce e sostiene attività volte alla valorizzazione dei beni del patrimonio di archeologia industriale nel rispetto del d.lgs. 42/2004. Le attività possono consistere, tra l'altro, nelle iniziative di seguito elencate:
a) iniziative volte, nel rispetto della normativa statale, alla catalogazione, conservazione e restauro di beni che costituiscono testimonianza del lavoro e della cultura industriale e, in particolare, di macchine, attrezzature industriali, archivi, biblioteche, fotografie e filmati cinematografici afferenti l'industria, nonché di prodotti originali dei processi industriali;	a) iniziative volte allo studio, alla ricognizione ed alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale;
b) iniziative volte, nel rispetto della normativa statale, alla catalogazione, conservazione ed interventi di "riuso compatibile" di siti ed edifici industriali dismessi, nonché all'individuazione ed al riuso compatibile dei siti minerari dismessi;	b) iniziative volte alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio di archeologia industriale;
c) istituzione di musei, poli e reti museali concernenti l'archeologia industriale, compresi gli ecomusei di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei);	c) iniziative finalizzate alla divulgazione ed alla didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
d) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici comprendenti i siti, i musei e gli ecomusei di archeologia industriale;	d) iniziative volte alla riqualificazione e/o al riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela;



e) creazione di laboratori didattici all'interno di musei e di ecomusei di archeologia industriale;	e) iniziative dirette alla realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
f) realizzazione di sistemi informativi e portali web dedicati all'archeologia industriale;	f) iniziative di comunicazione e di promozione turistico-culturale.
g) attuazione di iniziative di comunicazione e promozione turistica culturale, concernenti il patrimonio di archeologia industriale;	<i>soppresso</i>
h) predisposizione di servizi di trasporto collettivo per la visita dei siti, dei musei e degli ecomusei di archeologia industriale;	<i>soppresso</i>
i) attività di ricerca e di studio sul patrimonio di archeologia industriale.	<i>soppresso</i>
	2. La Regione favorisce, altresì, la diffusione delle informazioni relative all'archeologia industriale attraverso l'implementazione dei sistemi informativi e delle applicazioni informatiche.
	3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, quando concernono i beni di cui all'articolo 1, comma 3, si svolgono ai sensi del d.lgs. 42/2004.
<i>Art. 4 (Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)</i>	<i>Art. 3 (Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)</i>
1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale e regionale, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali ed altri soggetti, ai fini della ricognizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di	1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati , ai fini della ricognizione, della catalogazione e della valorizzazione del patrimonio di



<p>archeologia industriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché ai fini dell'attivazione del procedimento di cui all'art. 14 del D. Lgs. 42/2004.</p>	<p>archeologia industriale.</p>
	<p>2. La Regione promuove, altresì, forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.</p>
<p><i>Art. 5 (Programmazione regionale)</i></p>	<p><i>Art. 4 (Programmazione regionale)</i></p>
<p>1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 e considerati gli accordi, intese ed altre forme di collaborazione di cui all'articolo 4, adotta, previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione regionale per l'archeologia industriale di cui all'articolo 6, un Programma triennale per la valorizzazione dell'archeologia industriale e lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.</p>	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del documento regionale annuale di programmazione (DAP) e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di seguito denominato Piano, su proposta della Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 5 della presente legge. Il Piano, in particolare, individua gli obiettivi strategici, i criteri di priorità d'intervento e le risorse finanziarie necessarie per la</p>




	sua attuazione, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 2.
2. Il Consiglio regionale è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta del Programma di cui al comma 1, decorsi inutilmente i quali, il Programma si considera approvato.	2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo.
3. La Giunta regionale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano annuale riguardante le specifiche azioni da porre in essere nell'anno di riferimento, nell'ambito di quanto disposto dal Programma triennale.	3. Il Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, approvato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 5, attua il Piano ed indica, in particolare, le specifiche azioni da porre in essere, nell'ambito di quanto disposto dal Piano stesso.
Art. 6 <i>(Commissione regionale per l'archeologia industriale)</i>	Art. 5 <i>(Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)</i>
1. E' istituita presso la Direzione regionale competente in materia di cultura e di valorizzazione dei beni culturali la Commissione regionale per l'archeologia industriale, di seguito denominata Commissione.	1. E' istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dura in carica cinque anni ed è composta da:	2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) il Direttore regionale della Direzione regionale Programmazione;	a) due rappresentanti dell'Amministrazione regionale con competenze specifiche nella materia oggetto della presente legge,



	designati dalla Giunta regionale;
b) il Direttore regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali;	b) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), con competenze specifiche nella materia oggetto della presente legge.
e) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.	<i>soppresso</i>
3. Possono essere invitati a prendere parte alle sedute della Commissione, senza diritto di voto:	3. La Commissione, tenuto conto dei temi all'ordine del giorno, può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto, Sopsintendenti e tecnici del Ministero per i Beni culturali, rappresentanti di associazioni che si occupano di archeologia industriale nella Regione ed altri soggetti portatori di specifici interessi, nonché esperti nella materia oggetto della presente legge.
a) il Sopsintendete per i beni Archeologici dell'Umbria (o un suo delegato);	<i>soppresso</i>
b) il Sopsintendente per i beni Architettonici e paesaggistici dell'Umbria (o un suo delegato);	<i>soppresso</i>
c) il Sopsintendente per i beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria (o un suo delegato);	<i>soppresso</i>
d) il Sopsintendente presso la Sopsintendenza Archivistica per l'Umbria (o un suo delegato);	<i>soppresso</i>
e) esperti in materia di archeologia industriale;	<i>soppresso</i>
f) il rappresentante regionale dell'Associazione nazionale Comuni	<i>soppresso</i>



Italiani (ANCI);	
g) il rappresentante regionale dell'Unione province italiane (UPI).	<i>soppresso</i>
4. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.	4. Il Presidente della Commissione, scelto tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), viene nominato con il decreto di cui al medesimo comma 2.
5. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.	5. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendenti regionali in servizio presso la struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 8.	6. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.
	7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendenti regionali in servizio presso la struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 7.
<i>Art. 7 (Attività della Commissione)</i>	<i>Art. 6 (Attività della Commissione)</i>
1. La Commissione di cui all'articolo 6 svolge le seguenti attività:	1. La Commissione svolge funzioni consultive nella materia oggetto della presente legge, su richiesta della Giunta regionale, ed in ogni caso svolge le seguenti attività:
a) formula proposte alla Giunta regionale al fine della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, nell'ambito delle attività individuate all'articolo 3;	a) formula proposte alla Giunta regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, con riferimento alle attività individuate all'articolo 2;
b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul Programma triennale	b) esprime parere obbligatorio sul Piano e sul Programma annuale di



per la valorizzazione industriale e sul Piano annuale di cui all'articolo 5, entro venti giorni dalla trasmissione dei rispettivi atti da parte della Giunta regionale.	valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di cui all'articolo 5, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b) del comma 1, il parere si considera favorevolmente acquisito.	<i>soppresso</i>
<i>Art. 8 (Individuazione della struttura amministrativa di coordinamento e supporto per le attività di valorizzazione dell'archeologia industriale)</i>	<i>Art. 7 (Individuazione della struttura amministrativa regionale per le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)</i>
1. La Regione individua, nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di cultura e di valorizzazione dei beni culturali, la struttura competente a svolgere funzioni di coordinamento e supporto amministrativo per le attività svolte dalla Regione ai sensi della presente legge.	1. La Giunta regionale individua, nell'ambito della Direzione regionale che si occupa di cultura, la struttura amministrativa regionale competente per le funzioni e le attività che la Regione è chiamata a svolgere ai sensi della presente legge.
2. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì attività di supporto amministrativo alla Commissione regionale per l'archeologia industriale di cui all'articolo 6.	2. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì attività di supporto amministrativo alla Commissione.
<i>Art. 9 (Contributi regionali)</i>	<i>Art. 8 (Contributi regionali)</i>
1. Fermo quanto previsto, in relazione ai beni culturali, dagli articoli 113, 115, 120 e 121 del D.Lgs. 42/2004 e salvo quanto previsto dall'articolo 4,	1. Fermo quanto previsto in relazione ai beni culturali dal d.lgs. 42/2004, per le attività indicate dall'articolo 2, la Giunta regionale



<p>al finanziamento delle attività di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede mediante l'erogazione di contributi, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali e tenuto conto del Piano annuale di cui all'articolo 5.</p>	<p>può erogare contributi, sulla base della programmazione regionale di cui all'articolo 4, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali.</p>
<p>2. Le procedure, i criteri e le modalità dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con proprio regolamento.</p>	<p>2. Le procedure, i criteri e le modalità dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto.</p>
<p><i>Art. 10 (Relazione consuntiva)</i></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p>1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Consiglio regionale sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 9.</p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p><i>Art. 11 (Norme finali)</i></p>	<p><i>Art. 9 (Norme di prima applicazione e finali)</i></p>
<p>1. In attesa della stipula o definizione degli accordi, intese e altre forme di collaborazione di cui all'articolo 4, al fine di operare una prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa di cui all'articolo 8, provvede a chiedere agli enti locali dati ed informazioni sui beni del patrimonio di archeologia industriale presenti sui rispettivi territori, secondo le modalità e i tempi definiti con delibera di Giunta, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta</p>	<p>1. La Giunta regionale provvede all'individuazione della struttura di cui al dell'articolo 7 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>



<p>regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce al Consiglio regionale sui dati e sulle informazioni raccolte.</p>	
<p>2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Programma triennale di cui all'articolo 5 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, ogni tre anni.</p>	<p>2. In sede di prima applicazione, la Commissione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>3. Il Piano annuale di cui all'articolo 5 viene approvato, in sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dall'approvazione del primo Programma triennale di cui al comma 2.</p>	<p>3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, linee d'indirizzo ai fini della prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 1, comma 2.</p>
<p>4. La Giunta regionale provvede all'individuazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 8 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>4. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione il Piano entro il 31 luglio 2013.</p>
<p>5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 9 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><i>soppresso</i></p>
	<p><i>Art. 10 (Clausola valutativa)</i></p>
	<p>1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel valorizzare, rendere fruibile e salvare dal degrado il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.</p>
	<p>2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2014 e successivamente ogni anno presenta al Consiglio</p>



	regionale una relazione che contenga informazioni e dati:
	a) sulle modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
	b) sulle iniziative poste in essere ai sensi dell'articolo 2;
	c) sulla tipologia e modalità di accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
	d) sulla tipologia ed entità di contributi impegnati ed erogati dalla Regione.
<i>Art. 12</i> <i>(Norma finanziaria)</i>	<i>Art. 11</i> <i>(Norma finanziaria)</i>
1. Per il finanziamento degli oneri previsti agli articoli 4,5 e 9, per l'anno 2012 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità. 2. Per le attività della struttura amministrativa della Giunta regionale previste dagli articoli 6, 8 e 11, comma 1 non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.	1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2013 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.